

# COMUNE DI MARCON

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

## PARERE DEI REVISORI DEI CONTI

### Piano triennale di fabbisogno del personale Sezione 3.3 del Piano integrato di attività e organizzazione 2024-2026

---

In data 8 febbraio 2024, alle ore 9,00 presso gli uffici amministrativi dell'ente, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Marcon nelle persone del Dott. Giuseppe Levantini, in qualità di Presidente; Rag. Ivana Simionato, in qualità di Componente; Dott. Nicola Mazzoni, in qualità di Componente nominate con delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 25 ottobre 2021 per rilasciare il parere sulla modifica della programmazione delle spese di personale e pertanto esamina la Sezione 3.3 del P.I.A.O. allegato alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto: "P.I.A.O. Sottosezione 3.3 Piano triennale del Fabbisogno del Personale 2024-2026 – ai sensi dell'art.6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021";

#### **Il Collegio dei Revisori**

esaminata la proposta di delibera in oggetto e la relativa Sezione 3.3 dedicata alla programmazione del Fabbisogno del Personale 2024-2026;

**Visto** l'articolo 239 c. 1 lettera b) n. 1) del D. Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che l'organo di revisione esprima parere in ordine agli strumenti di programmazione economico finanziaria;

**Visto** l'articolo 91 del D. Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che "Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale";

**Visto** l'articolo 19 comma 8 della legge n. 448 del 28.12.2001 il quale prevede che l'organo di revisione accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'articolo 39 della legge n. 449/1997;

**Visto** l'articolo 1, commi 557 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale prevede che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno "assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratiche-amministrative". A decorrere dal 2014 il tetto della spesa di personale è rappresentato dalla spesa media 2011-2013 (comma 557-quater, introdotto dall'art. 3, comma 5-bis, del DL 90/2014);

**Visto** l'art. 14-bis, c. 1, lett. a) e b), D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26, ai fini del calcolo della spesa potenziale massima ricalcolata per effetto delle nuove assunzioni;

**Visto** il D.M. 17 marzo 2020, applicativo dell'art. 33, D.L. n. 34/2019, che permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dalla normativa previgente;

**Visto** l'art. 57, c. 3-septies, D.L. 14 agosto 2020, n. 104;

**Visto** l'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020 dispone che l'organo di revisione contabile assevera il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, in conseguenza degli atti di assunzione di personale previsti nel piano triennale;

**Viste** le capacità assunzionali dell'Ente a tempo indeterminato, così come riportate nella Sezione 3.3 dell'allegato alla proposta deliberativa in oggetto, che qui si intendono integralmente trascritte;

**Visto** che vengono rispettati gli ulteriori vincoli per le assunzioni di personale a tempo determinato ex art. 9 c. 28 D.L. 78/2010 che dispone che le limitazioni in materia di assunzioni per il lavoro flessibile non si applicano agli Enti Locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 della Legge 296/2006;

**verificato che questo Comune:**

- non si trova in condizioni di dissesto finanziario ex artt. 244 e seguenti del D. Lgs. 267/2000;
- non si trova in condizioni di tendenziale squilibrio finanziario, ai sensi e per gli effetti degli artt. 228 e 242 del D. Lgs. 267/2000;
- rispetterà anche nel 2024 2025 2026 il limite di spesa di cui all'art. 1, comma 557 della Legge 27.12.2006, n. 296, così come modificato ed integrato con l'introduzione del comma 557-quater dall'art. 3 comma 5-bis del D.L. n. 90 del 24/06/2014, convertito in legge n. 114 dell'11/08/2014 rideterminato con delibera n. 68 del 06 maggio 2021 in euro 2.367.342,25;
- non ha dipendenti in eccedenza e/o in sovrannumero, come risulta da ricognizione effettuata con delibera di Giunta Comunale n. 3 in data 11 gennaio 2024;
- non risulta inadempiente all'obbligo della certificazione dei crediti certi, liquidi ed esigibili di cui all'art. 9, comma 3-bis del D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, la comunicazione dello stock di debito dei crediti commerciali è stata effettuata sulla piattaforma AREA RGS in data 28/02/2023 (relativamente al 2022) e lo stock risulta allineato con i dati della contabilità dell'Ente;
- non ha scoperture al fine delle assunzioni delle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999;
- risulta essere adempiente con la BDAP Bilanci e MOP;
- rispetta i limiti di legge, così come dimostrato nelle tabelle inserite nella Sezione 3.3. del PIAO allegato alla proposta deliberativa in oggetto ed in particolare:
- rispetta le capacità assunzionali a tempo indeterminato in base a quanto previsto dall'art. 33 del DL 34/2019 rispetto al valore soglia calcolato con le percentuali per fasce demografiche (v. DPCM 17 marzo 2020) sulla media delle entrate correnti accertate negli ultimi tre esercizi chiusi (al netto del FCDE del bilancio di previsione), come di seguito meglio specificato;

visto l'art. 33 c. 2 del D.L. 34/2019 che dispone: "A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione";

verificata l'applicazione delle disposizioni del Decreto attuativo dell'art. 33 c. 2 del decreto-legge n.34 del 30 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla legge n.58 del 28 giugno 2019, ovvero del D.P.C.M. 17 marzo 2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" (GU n.108 del 27-4-2020), come segue:

- fascia demografica dell'Ente f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti;

- valore soglia del rapporto della spesa del personale rispetto alle entrate correnti Tabella 1 del DPCM = 27,0%;
- spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato 2022 = 2.307.444,59;
- media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati 2020, 2021, 2022, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione dell'ultima annualità considerata 2022) risulta pari ad euro 12.394.870,55 e pari ad euro 9.889.121,89 senza considerare tra le entrate la Tarip;
- valore soglia risultante per l'Ente pari a 18,62 % e 23,33 senza Tarip;
- percentuale massima annuale di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per il Comune che si colloca al di sotto del predetto valore soglia = 27 %;

preso atto che la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del citato DPCM del 17.03.2020 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1 c. 557-quater della L. 27 dicembre 2006 n. 296;

vista la Sezione 3.3 del P.I.A.O. nella quale vengono evidenziate le modalità di calcolo della spesa di personale relativa alle assunzioni previste a titolo di modifica del piano del fabbisogno del personale 2024-2026;

VISTE le proposte avanzate dai Dirigenti e dai Responsabili dei Settori, tenendo conto delle cessazioni preventivate, riguardanti i profili professionali necessari al raggiungimento degli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione economico-finanziaria ed allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;

raccomanda nuovamente, che pur in presenza di un ente virtuoso, in quanto il Comune di Marcon si colloca al di sotto del valore soglia di riferimento, ci si dovrà adeguare comunque al principio della prudenza ma soprattutto di sostenibilità della spesa con le entrate future dei prossimi bilanci.

Richiamata la relazione del Responsabile del Settore I Contabilità e Bilancio che attesta che l'impatto economico-finanziario della spesa di personale, conseguente alle assunzioni previste col fabbisogno 2024/2026 contenuto nella Sezione 3.3. del Piao, non altera né la condizione di equilibrio sostanziale e prospettico dell'ente, né la tenuta degli equilibri di bilancio, anche oltre il triennio di riferimento;

a seguito delle verifiche eseguite e le analisi svolte

#### ASSEVERA

Il mantenimento dell'equilibrio pluriennale di bilancio 2024/2026 del Comune di Marcon rispetto ai contenuti della Sezione 3.3. del Piao 2024/2026 di cui alla proposta esaminata, ma rinviando per gli anni successivi la verifica della sostenibilità finanziaria, che dovrà tenere conto anche dell'andamento prospettico dell'indebitamento che potrebbe condurre ad un irrigidimento della spesa degli esercizi futuri come dà indicazioni già espresse da questo Collegio nel parere del 28 marzo 2023 e seguenti,

#### ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al P.I.A.O Sottosezione 3.3 Piano triennale di fabbisogno di personale (PTFP) allegato alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto: "P.I.A.O. sottosezione 3.3 Piano triennale del fabbisogno del personale 2024-2026 – ai sensi dell'art.6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021".

Letto, confermato, sottoscritto.

Marcon, 8 febbraio 2024

Il Collegio dei Revisori

Presidente Dott. Giuseppe Levantini

Revisore Rag. Ivana Simionato

Revisore Dott. Nicola Mazzoni